



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 23/03/2021 da **ALFA & CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. e P. IVA 02647731203), con sede legale in Cesena, Via Casetti n. 1, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento contenente proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti;

PREMESSO che con decreto del 09/04/2021, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012;

- **che** in data 17/05/2021 è stata depositata un'integrazione della proposta per rappresentare la necessità di una modifica a seguito del maggior debito erariale certificato da Agenzia delle Entrate successivamente al deposito del ricorso;

- **che** con decreto in data 17/05/2021, tenuto conto che la modifica ha interessato il solo aumento dell'apporto di finanza esterna, ferma la misura del soddisfacimento prevista, è stata confermata la già disposta apertura e la data dell'udienza per l'eventuale omologa;

- **che** il gestore dell'O.C.C. dott. Massimo Bianchi ha depositato in data



26/05/2021 la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e la relazione sull'esito dei voti, dando atto che nessuno dei creditori aveva espresso il proprio voto, intendendosi pertanto raggiunto il 100% dei consensi in forza del meccanismo del silenzio-assenso;

- **che** in data 27/05/2021 si è svolta l'udienza in modalità solo cartolare, in vista della quale la società ricorrente ha depositato note di trattazione scritte per insistere nell'omologa della proposta;

- **che** è decorso il termine di 10 giorni dall'invio della relazione con l'esito dei voti, avvenuto il 18/05/2021, senza che siano giunte osservazioni;

esaminati gli atti ha emesso il seguente

DECRETO

Con il decreto di apertura è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità non essendo la società ricorrente soggetto fallibile per mancato superamento delle soglie, non avendo fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e quindi non avendo subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis né fruito di precedente esdebitazione o commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Per l'accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non si richiede infatti una valutazione sulla colposità del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla sua meritevolezza atteso che il comma 4-
quater dell'art. 7, si limita ad indicare, quale condizione di inammissibilità, l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La proposta di accordo, come da ultimo formulata, da Alfa & Co. S.r.l. in liquidazione, prevede la messa a disposizione dell'unico attivo costituito dal credito di € 12.526,20 per prelievo verso il socio Piraccini Alberto e l'apporto di finanza esterna per € 5.836,64, con rinuncia al regresso, da parte del socio Piraccini Mattia, come da lettera di impegno allegata. Si prevede altresì l'impegno del socio Piraccini Alberto, quale fideiussore, a saldare integralmente il residuo debito bancario della Società secondo il piano di ammortamento originario del mutuo n.



20/23/00154 con rinuncia al regresso, coma da lettera di impegno allegata e la rinuncia da parte del medesimo socio e garante Piraccini Alberto al credito da regresso, dell'importo di € 30.340,87, vantato nei confronti della Alfa & Co. derivante dal pagamento di diverse rate del mutuo di cui la Società è debitrice principale.

Con tale attivo è previsto di far fronte al pagamento integrale dei crediti prededucibili per spese di procedura con l'apporto di finanza esterna entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa, al pagamento dei crediti privilegiati di grado 18 e 19 di Agenzia delle Entrate, tramite la finanza interna nei limiti di capienza per un ammontare di € 12.526,20 (di cui € 239,50 per Agenzia Entrate-Riscossione), entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa ed il pagamento del restante credito privilegiato degradato in chirografo per incapacienza di Agenzia delle Entrate con l'apporto di finanza esterna, nella misura del 1% per un importo di € 360,51 e il pagamento del credito chirografario *ab origine* di Solution Bank pari a € 14.464,16, con l'apporto di finanza esterna, nella misura del 1% per un importo € 144,64, oltre all'integrale pagamento del debito derivante dal mutuo concesso da Solution Bank da parte del garante Piraccini Alberto secondo l'originario piano di ammortamento con rinuncia di quest'ultimo al regresso.

Come emerge dalla relazione sull'esito dei voti del gestore dell'O.C.C. non è pervenuto alcun voto negativo e per il meccanismo del silenzio-assenso vi è stata totalitaria adesione dei creditori alla proposta formulata.

Raggiunta la prescritta maggioranza ed in assenza di successive opposizioni, avendo il gestore dell'OCC attestato la definitiva fattibilità della proposta in data 27/05/2021, ricorrono le condizioni per omologare l'accordo alle condizioni indicate non emergendo atti in frode o altri motivi di inammissibilità.

p.q.m.

visto l'art. 12 l. 3/2012;



omologa

l'accordo di ristrutturazione proposto in data 23/03/2021 ed integrato il 17/05/2021 da **ALFA & CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. e P. IVA 02647731203), con sede legale in Cesena, Via Casetti n. 1;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove possibile)

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

avverte

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo, il cui accertamento dovrà essere chiesto al tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale andranno versate le somme previste quali apporti di finanza e rimborso crediti, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

dispone

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale all'esito del decorso del termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti, circa il corretto adempimento



degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione della proposta.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 28 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

